



## **PROTOCOLLO DI INTESA TRA**

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina con sede legale in Roma - 00192, Via Pompeo Magno, n. 2, C.F. 80186070589 (di seguito denominata Soprintendenza), rappresentata dal Soprintendente, Arch. Maria Grazia Filetici, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede della Soprintendenza, a quanto segue autorizzato,

### **E**

Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Scienze dell'Antichità (di seguito Dipartimento), con sede in Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 ROMA - Codice Fiscale 80209930587, Partita Iva 02133771002, rappresentato ai sensi delle vigenti norme statutarie e regolamentari Di Sapienza Università di Roma dal Direttore del Dipartimento summenzionato, Prof. Giorgio Piras, domiciliato per la carica presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità,

### **E**

l'Istituto Centrale per l'Archeologia (di seguito ICA), con sede in Via San Michele, 22 - 00153 Roma, Italia, rappresentata dal Direttore, dott. Elena Calandra, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'ICA;

## **PREMESSE**

visto l'art. 9 della Costituzione;

visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;

visto l'art. 118 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di seguito denominato Codice, secondo cui "Il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale";

vista la Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta), detta Convenzione di Malta, conclusa a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata il 29 aprile 2015 dall'Italia;

vista la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, detta Convenzione di Faro, sottoscritta il 27 febbraio 2013 e ratificata il 23 settembre 2020 dall'Italia;

visto il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" che definisce all'art. 15 le competenze della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali (di seguito denominata DG ERic);

visto l'art. 16, c. 1 lett b del già menzionato DPCM n. 169/2019 ai sensi del quale la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio "elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e

catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demotnoantropologici”;

visto l’art. 17 del Codice e l’art. 41, comma 1, lettera a del già menzionato DPCM n. 169/2019 ai sensi del quale “le Soprintendenze svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell’ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio”;

vista la circolare n. 32/2020 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (di seguito denominata DG ABAP), relativa ai progetti di implementazione e gestione di dati in ambiente GIS della documentazione relativa a beni immobili; considerato che la Soprintendenza ha usufruito per l’anno 2020 di finanziamenti da parte della DG ABAP e tramite gli stessi ha avviato con successo la raccolta e sistematizzazione dei dati dei propri archivi tramite l’utilizzo del *template* GIS fornito dalla DG ABAP alle Soprintendenze per l’inserimento dei dati d’archivio nell’ambito delle attività di inventariazione e catalogazione dei beni immobili archeologici per l’anno 2020;

considerato che tale applicativo, progettato dall’Istituto Centrale per l’Archeologia in collaborazione con il Servizio II della DG ABAP e con l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (di seguito denominato ICCD), è pienamente compatibile con gli *standard* SI 3.0 dell’ICCD, ed è funzionale all’archiviazione e pubblicazione dei dati ad accesso aperto sul Geoportale Nazionale dell’Archeologia (GNA) progettato e gestito dall’ICA;

vista l’autorizzazione del presente accordo – ai sensi dell’art. 15 comma 2 lettere b) ed f) del DPCM 2 dicembre 2019 n. 169 - da parte della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali – Servizio I, con nota prot. 19473 del 22.09.2021;

visto l’accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica tra Sapienza Università di Roma e ICA, approvato dal Senato Accademico in data 12/10/2021 e sottoscritto in data 16 febbraio 2022;

considerato che è volontà della Soprintendenza incentivare e sviluppare la conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in consegna, anche attraverso la promozione di ricerche tematiche svolte da Università, Istituti di Ricerca pubblici e privati, singoli studiosi;

considerato che la Soprintendenza e l’Università condividono l’esigenza dell’approfondimento e dello sviluppo, in modo costante e non episodico, di rapporti scientifico-culturali e operativi tra loro e con altre istituzioni, nella prospettiva di strutturare in forma stabile ed efficiente le forme e gli strumenti funzionali agli obiettivi citati;

considerato che la Soprintendenza e l’Università hanno già dichiarato la propria disponibilità impiegando, per il progetto in questione, le risorse umane disponibili e a fornire supporto tecnico-scientifico a tutte le operazioni;

considerato che l’ICA, istituito con Decreto Ministeriale n. 245 del 13 maggio 2016 e dotato di autonomia speciale ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, ha tra i propri compiti istituzionali, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 169 del 7 aprile 2017:

- l’adozione di ogni utile iniziativa al fine di consentire la definizione e l’applicazione di linee di indirizzo, standard e misure di coordinamento necessarie per assicurare lo sviluppo dello studio e della ricerca nel settore dell’archeologia;

- l’effettuazione, (...) presso soggetti, italiani o stranieri, a qualsiasi titolo proprietari, possessori o detentori di documentazione in materia di tutela dei beni archeologici in Italia, della ricognizione della documentazione medesima, delle banche dati e degli archivi esistenti;

- l’effettuazione della ricognizione e della pubblicazione *on line* degli archivi di dati archeologici anche in formato di *open data*, procedendo al recupero sistematico della documentazione pregressa, (...) definendo in parallelo i termini dei diritti di pubblicazione;

- l’elaborazione di banche dati e cartografie tematiche, ai fini della realizzazione di una carta unificata del potenziale archeologico su scala nazionale;

- la promozione a livello internazionale del ruolo dell’archeologia italiana, anche organizzando in Italia e all’estero iniziative apposite, convegni, dibattiti, presentazioni, seminari, esposizioni temporanee e rendendo noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate e

i metodi di analisi e di intervento elaborati;

- il raccordo con gli altri uffici del Ministero e la possibilità di sottoscrivere accordi con le università e centri di ricerca italiani e stranieri;

considerato che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione, che potrà comportare concreti vantaggi, considerato l'approccio multidisciplinare che integra ricerca, didattica ed esperienza concreta nel settore della tutela del patrimonio culturale;

considerato che è interesse comune della Soprintendenza, dell'ICA e del Dipartimento definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico finalizzate alla documentazione, allo studio, alla ricerca sul patrimonio archeologico di competenza della Soprintendenza e a collaborare allo svolgimento di attività formative, finalizzate ad offrire agli studenti strumenti che consentano loro di acquisire un'appropriata conoscenza del patrimonio culturale del territorio di appartenenza;

considerato che le attività di tutela del patrimonio archeologico condotte dalla Soprintendenza rispondono all'esigenza di raccogliere e organizzare, tramite procedure standardizzate, la documentazione d'archivio, costituita da rilievi, disegni, relazioni archeologiche e altri documenti scientifici elaborati nell'ambito delle ricerche archeologiche svolte sotto la direzione scientifica del Ministero (archeologia preventiva, assistenze, rinvenimenti fortuiti, indagini programmate), nonché delle raccolte dei dati archeologici su base territoriale effettuate, anche in collaborazione con altri Enti, con la finalità di pubblicare dati sul già citato GNA;

considerata la pregressa corrispondenza in materia intercorsa tra le Parti e gli esiti dell'incontro telematico congiunto tenutosi in data 10 marzo 2021;

#### **DATO ATTO CHE**

- il Dipartimento dal 2012 ha in atto il progetto «Creazione e attivazione dell'Infrastruttura di Dati Territoriali per la catalogazione, la gestione e la conoscenza del patrimonio archeologico e culturale delle città e dei territori del Lazio Antico»;
- con delibera n. 293/16 del Senato Accademico e con delibera n. 422/16 del Consiglio di Amministrazione è stato approvato un Accordo di Cooperazione tra Sapienza Università di Roma e Regione Lazio per attività di ricerca sul patrimonio archeologico del territorio del Lazio;
- il Geoportale Nazionale per l'Archeologia (GNA) si configura quale punto di accesso per la gestione, archiviazione, consultazione e pubblicazione *on line* dei dati archeologici conservati presso gli archivi degli Uffici centrali e periferici del MiC e, in generale, relativi a tutti gli interventi di scavo e indagine archeologica realizzati sotto la Direzione Scientifica del MiC; esso costituisce un sistema di raccolta dati tramite procedure standardizzate per la gestione dei dati archeologici d'archivio, anche al fine della semplificazione e dell'efficientamento delle procedure autorizzatorie relative a lavori pubblici e privati di trasformazione del territorio e all'adeguamento alle normative in materia di dematerializzazione della documentazione e di digitalizzazione dei dati d'archivio;
- la nota dell'Istituto Centrale per l'Archeologia trasmessa alla Soprintendenza con prot. n. 61-P del 29.09.2020 ha previsto la compilazione del *template* GIS, funzionale alla raccolta dei dati per il Geoportale Nazionale per l'Archeologia, per i beni immobili interessati da progetti di collaborazione con Università e Enti di ricerca relativi alla futura creazione di Infrastrutture di dati territoriali per il censimento del patrimonio archeologico;

**tutto ciò visto e considerato si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 – Premessa**

Quanto indicato nelle premesse e in ogni documento allegato al presente Accordo costituisce parte integrante e solidale del Protocollo d'Intesa. La Soprintendenza, l'ICA e il Dipartimento, cofirmatari del presente atto, sono di seguito definiti complessivamente "Parti".

#### **Art. 2 - Oggetto del Protocollo d'Intesa e obiettivi specifici**

Con il presente protocollo di intesa le Parti si impegnano ad avviare una collaborazione finalizzata alla realizzazione del progetto "Analisi e ricostruzione delle architetture e dei paesaggi antichi nelle città e nei territori del *Latium Vetus* e del *Latium Adiectum*", spazio intermedio di consultazione dei poli gestionali del patrimonio e spazio di sperimentazione del tentativo di omogeneizzazione dei dati di taglio archeologico-territoriale esistenti (o in corso di produzione) con il fine ultimo di unificare, generalizzare e semplificare l'informazione archeologica "di base", a livello nazionale.

L'obiettivo specifico del progetto è la ricognizione bibliografica, d'archivio e - mirata - sul terreno per il completamento e la verifica della conoscenza pregressa finalizzata al censimento del patrimonio archeologico.

#### **Art. 3 – Durata**

Il presente Accordo ha durata di tre anni. Le Parti si rendono disponibili, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, a un successivo rinnovo del presente Accordo, che dovrà avvenire in forma scritta.

#### **Art. 4 - Responsabilità e coordinamento scientifico e operativo**

La Direzione dell'attività sarà congiuntamente sostenuta dalla Soprintendenza, dal Dipartimento e dall'ICA. La responsabilità scientifica delle operazioni e il coordinamento del progetto per il Dipartimento sono affidate al prof. Paolo Carafa e alla prof. Maria Teresa D'Alessio, in qualità di Professori di prima e seconda fascia; per la Soprintendenza, il Soprintendente, la dott.ssa Daniela Quadrino, funzionario archeologo responsabile della catalogazione – patrimonio archeologico e dei progetti GIS; per l'ICA, la dott. Valeria Boi, funzionario archeologo presso il medesimo Istituto. Per il coordinamento delle attività logistiche legate alle ricerche di archivio nella sede della Soprintendenza in via Pompeo Magno, n. 2 – Roma e per la vigilanza sull'andamento e sul rispetto della medesima, il dott. Lorenzo Riccardi, responsabile degli archivi storici e di deposito della Soprintendenza. Nel rispetto del presente accordo è fatto obbligo a ciascuna Parte di menzionare l'apporto degli enti cofirmatari.

#### **Art. 5 - Personale interno ed esterno**

Per l'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo la Soprintendenza, il Dipartimento e l'ICA potranno avvalersi a propria discrezione, e sotto la propria responsabilità, di personale interno ed esterno, nei modi previsti dalla legislazione vigente al momento dello svolgimento delle attività.

La Soprintendenza, il Dipartimento e l'ICA garantiscono la copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civile per il proprio rispettivo personale (ivi inclusi gli studenti e i collaboratori per il Dipartimento) partecipante alle diverse attività. Per ogni aspetto operativo in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza, gli operatori interni ed esterni che frequentano i locali della

Soprintendenza dovranno attenersi alle disposizioni fornite dalla Soprintendenza stessa.

### **Art. 6 - Attrezzature e sede di svolgimento delle attività**

Le Parti metteranno a disposizione, nei limiti delle proprie disponibilità, le sedi e le attrezzature necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente Accordo, nonché le strutture tecniche della Soprintendenza, del Dipartimento e dell'ICA.

### **Art. 7 - Descrizione operativa**

L'attività da svolgersi in archivio prevede in ogni turno di consultazione l'annotazione della collocazione del materiale visionato, tramite un apposito modulo in formato digitale, che verrà predisposto e fornito dalla Soprintendenza. Con cadenza semestrale, viene redatto apposito verbale delle attività svolte, a cura dei responsabili scientifici. A conclusione di ciascun anno di attività, il Dipartimento redige la relazione scientifica finale e consegna alla Soprintendenza e all'ICA le schede prodotte, elaborate secondo lo *standard* previsto per l'inserimento nel GNA, esito dell'esportazione dei dati elaborati nell'ambito delle attività svolte. Per garantire la piena interoperabilità fra i dati elaborati e lo *standard* GNA, è prevista una preliminare mappatura dei due DB, al fine di garantire che i campi necessari per la descrizione e rappresentazione dei dati archeologici raccolti nell'ambito del progetto confluiscono sul GNA senza dover prevedere operazioni manuali di integrazione e modifica successive al *data-entry*.

### **Art. 8 - Obblighi del Dipartimento**

Per l'intera durata del presente accordo il Dipartimento si impegna a:

- fornire l'elenco informatizzato dei materiali consultati presso l'archivio di deposito della Soprintendenza comprensivo di estremi archivistici (numero di busta, numero di fascicolo, titolo del fascicolo), secondo il modello predisposto e fornito dalla Soprintendenza, già citato al punto 7;

- fornire l'elenco informatizzato dei materiali consultati presso l'archivio di deposito della Soprintendenza nella prima fase di progetto - ai sensi del protocollo di Intesa triennale stipulato tra la Soprintendenza e il Dipartimento nel 2017 -, comprensivo di estremi archivistici (numero di busta, numero di fascicolo, titolo del fascicolo), secondo il modello predisposto e fornito dalla Soprintendenza, già citato al punto 7;

- informare la Soprintendenza relativamente alle attività da svolgersi sul territorio, anche al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

- presentare annualmente la relazione finale delle attività svolte;

- fornire copia delle tesi di laurea, dei lavori monografici e delle pubblicazioni derivanti dal progetto per la biblioteca della Soprintendenza;

- condividere con la Soprintendenza e con l'ICA, al fine della pubblicazione sul GNA, tutte le schede relative ai siti-monumenti archeologici censiti nell'ambito del progetto per la realizzazione dell' "Infrastruttura di dati territoriali per la catalogazione, la gestione e la conoscenza del patrimonio archeologico e culturale delle città e dei territori del Lazio Antico", secondo il livello minimo di informazione previsto per lo standard GNA, come specificato al precedente punto 7; i *record* del DB, comprensivi della localizzazione puntuale e/o poligonale, devono contenere i riferimenti alle fonti dell'archivio Soprintendenza consultate nonché alla bibliografia e alle eventuali altre fonti informative utilizzate nell'ambito del progetto; la proprietà intellettuale sulle interpretazioni fornite è naturalmente in capo all'autore delle schede, come specificato al successivo punto 13.

## **Art. 9 - Obblighi della Soprintendenza**

Per l'intera durata del presente accordo la Soprintendenza si impegna a:

- autorizzare e agevolare eventuali attività (ricognizioni, sopralluoghi) da svolgersi sul territorio;
- mettere a disposizione il *know-how* del personale coinvolto e facilitare l'accesso alla documentazione conservata negli archivi dell'Ufficio, secondo le modalità di consultazione vigenti in questa Amministrazione, da parte del personale del Dipartimento.
- coordinare tutti gli aspetti relativi alle attività previste, con particolare riguardo alle indicazioni in materia di trattamento dei dati degli archivi correnti della Soprintendenza stessa.

## **Art. 10 - Obblighi dell'ICA**

Per l'intera durata del presente accordo l'ICA si impegna a:

- supportare per quanto di competenza le attività previste dal progetto e a fornire il proprio supporto, in termini di applicativo informatico, relativi manuali, assistenza in fase di immissione e di esportazione dei dati, anche mediante incontri, da svolgersi in modalità telematica, fra tutti i soggetti coinvolti;
- coordinare le attività finalizzate alla preliminare mappatura dei due DB, al fine di raggiungere la piena interoperabilità fra i dati elaborati e lo *standard* GNA e di garantire che i campi necessari per la descrizione e rappresentazione dei dati archeologici raccolti nell'ambito del progetto confluiscono sul GNA senza dover prevedere operazioni manuali di integrazione e modifica successive al *data-entry*;
- pubblicare le schede sul Geoportale Nazionale per l'Archeologia secondo gli accordi assunti in sede di mappatura delle due banche dati, garantendo il riconoscimento dei diritti morali d'autore così come specificato al successivo punto 13 e/o dettagliato da successivi accordi specifici.

## **Articolo 11 – Previsioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**

1. Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. In particolare i datori di lavoro delle rispettive Parti, sulla base delle attività svolte dal proprio personale, effettuano la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti a loro carico dalla vigente normativa, ed in particolare dal D. Lgs 81/2004 e successive modifiche e integrazioni.
3. In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare del D. Lgs 81/2004 e successive modifiche e integrazioni, i lavoratori, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti ecc., dovranno attenersi alle norme e regolamenti vigenti per la Soprintendenza.
4. Ai dipendenti o equiparati di entrambe le Parti vengono forniti, dai rispettivi datori di lavoro, i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei in vigenza dell'attuale normativa Covid ed adeguati alle lavorazioni da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

## **Articolo 12 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività prevista o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima.
2. Le Parti dichiarano di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation*).

### **Art. 13 - Pubblicazione e diffusione dei risultati**

Le Parti si impegnano reciprocamente a riconoscersi come ente collaboratore in tutte le occasioni pubbliche relative alle attività oggetto del presente protocollo di intesa. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti. Resta altresì impregiudicato, come da normativa vigente, il riconoscimento dei diritti morali d'autore sull'interpretazione scientifica proposta nelle singole schede del DB e in ogni successivo documento di sintesi o pubblicazione.

Ogni nuova Proprietà Intellettuale creata come conseguenza dell'Accordo apparterrà all'istituzione che ha creato la stessa; ciononostante, modifiche a tale disposizione potranno essere negoziate caso per caso e ove afferisca ai programmi di cui al presente accordo essa potrà essere oggetto di ulteriori accordi.

Le attività di ricerca e di documentazione avranno l'obiettivo di realizzare iniziative, da concordare tra le Parti, volte alla diffusione del progetto in sedi a livello locale, nazionale e internazionale.

### **Art. 14 – Risorse finanziarie**

Dal presente accordo non derivano oneri finanziari diretti per la Soprintendenza e per l'ICA, mentre il Dipartimento si impegna a coprire eventuali costi delle attività oggetto di questo accordo. Le Parti si impegnano al reperimento di risorse aggiuntive che potranno essere acquisite mediante contribuzioni rese disponibili con specifici programmi ministeriali o di ricerca regionali, nazionali o internazionali ovvero attraverso specifiche *sponsorship*.

### **Art. 15 - Modifiche all'Atto**

Qualsivoglia modifica al presente accordo dovrà essere concordata necessariamente in forma scritta, ed essere controfirmata da persone munite di adeguati poteri di rappresentanza delle parti in questione.

### **Art. 16 – Recesso**

Qualora una delle Parti intenda recedere dal presente Accordo ne darà motivata comunicazione all'altra Parte mediante notifica formale secondo i termini di legge, e comunque con un preavviso di almeno 30 gg.

### **Art. 17 – Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e applicazione del presente Accordo. Per qualsiasi controversia che possa sorgere fra le parti in relazione alle interpretazioni e/o all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa è competente il Foro di Roma.

### **Art. 18 - Registrazione dell'Atto**

Il presente Protocollo d'Intesa è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B del DPR 642/72 e verrà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 parte II della Tariffa del DPR 131/86. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

## **Art. 19 – Firma digitale**

Il presente Accordo viene sottoscritto in forma digitale ai sensi del comma 2bis dell'articolo 15 della Legge 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

PER LA SOPRINTENDENZA  
Arch. Maria Grazia Filetici

PER IL DIPARTIMENTO  
Prof. Giorgio Piras

PER L'ICA  
Dott. Elena Calandra